

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 34/2026

RASSEGNA

NOTIZIARIO N 169 DEL 25 SETTEMBRE 2026

A CURA DI:

FEDERICA TRESCA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO

DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO

GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

***Cassazione, sentenza, 17 settembre 2026, n. 25476, sez. III civile**

Autorizzazione a forme di investimento

Nel caso in cui l'amministratore di sostegno chieda l'autorizzazione a forme di investimento in favore dell'amministrato, l'autorizzazione del giudice tutelare, nel caso sia stata chiesta anche la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita non può intendersi, in assenza di specifiche indicazioni, estesa automaticamente o implicitamente anche all'arbitraria individuazione dei beneficiari, anche soltanto in via generica, mediante il rinvio alla categoria degli eredi legittimi. In tal caso, il contratto di assicurazione concluso dall'amministratore di sostegno e contenente la detta individuazione deve ritenersi, in carenza di specifica autorizzazione da parte del giudice tutelare, impugnabile quanto a tale individuazione, dai soggetti ai quali è riservata l'azione di annullamento ai sensi dell'art. 412 cod. civ.

ARBITRATO

Cassazione, ordinanza, 19 giugno 2026, n. 20853, sez. II civile

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Clausola compromissoria - Natura - Contratto ad effetti processuali - Autonomia dal contratto che la contiene -Fondamento - Conseguenze.

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria costituisce un contratto ad effetti processuali a sé stante ed autonomo rispetto a quello nel quale è inserita, sicché la sua validità deve essere valutata indipendentemente da quella del contratto che la contiene.

Cassazione, ordinanza, 4 giugno 2026, n. 17811, sez. I civile

ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Art. 819 ter c.p.c. - Sentenze pronunciate dopo il 2 marzo 2006 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di arbitrato rituale, l'art. 819-ter c.p.c., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, il quale prevede l'impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo, tale soluzione interpretativa imponendosi in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale ed in base al principio *tempus regit actum*, per cui, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza.

CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza, 23 luglio 2026, n. 23931, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Usucapione del costruttore e originario proprietario - Possesso dello stesso ai fini dell'accessio possessionis - Decorrenza ai fini dell'usucapione - Epoca di costituzione del condominio - Sussistenza - Prova del possesso animo domini e in modo esclusivo - Necessità.

Ai fini dell'acquisto per usucapione di parti di un edificio in condominio, che a norma dell'art. 1117, n. 1, c.c. debbono considerarsi comuni, il possesso del costruttore e originario proprietario dell'intero edificio può assumere rilevanza agli effetti della *accessio possessionis*, prevista dall'art. 1146, comma 2, c.c., solo a far tempo dal momento in cui, in conseguenza dall'alienazione di singoli piani e appartamenti, si è costituito il condominio, e sempre che si provi che anche dopo tale momento il costruttore ha continuato a possedere la cosa animo domini e in modo esclusivo.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Cassazione, ordinanza, 1 agosto 2026, n. 24369, sez. II civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO Contrasto con situazioni giuridiche risultanti da specifici mezzi di pubblicità - Principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento - Applicabilità - Condizioni - Inerenza ad un potere attribuibile per determinati atti e senza formalità - Necessità.

Il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento trae origine dalla legittima e quindi incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme alla realtà e non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni, cosicché esso non è invocabile ove la legge prescriva speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare, con l'ordinaria diligenza, la consistenza effettiva dell'altrui potere, come accade in caso di organi di società di capitali regolarmente costituiti, fermo restando che, anche in tali ipotesi, tale principio può essere invocato qualora il potere su cui si assume di aver fatto incolpevole affidamento possa sussistere indipendentemente dalla sua regolamentazione statutaria e possa essere conferito per determinati atti e senza particolari formalità.

Cassazione, ordinanza, 30 luglio 2026, n. 24254, sez. I civile

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE Enti creditizi - Giudizi per la dichiarazione dello stato di insolvenza - Atti della Banca d'Italia o dei commissari straordinari - Valore probatorio - Limiti - Fondamento.

In tema di dichiarazione dello stato d'insolvenza degli enti creditizi, gli atti provenienti dalla Banca d'Italia o dai

commissari straordinari non hanno il valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c., non essendo formati da pubblici ufficiali nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione, potendo tuttavia, in ragione di tale origine e delle finalità perseguite dai soggetti che li pongono in essere, costituire una legittima fonte di informazione che, ove non sia validamente contraddetta, può concorrere alla formazione del convincimento del giudice, il quale è tenuto ad ammettere le prove che le altre parti deducano per contrastare le risultanze in questo modo acquisite, ma non ad acquisirne d'ufficio per controllare la loro rispondenza al vero.

Cassazione, ordinanza, 23 giugno 2026, n. 21269, sez. I civile

MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Contratti bancari - Nullità del contratto di finanziamento - Conseguenze - Obblighi di restituzione a carico delle parti.

In tema di contratti bancari, la nullità di un contratto di finanziamento comporta il venir meno dalla causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, con conseguente applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito, sì che, da un lato, deve essere restituito alla banca, eventualmente mediante addebito in conto corrente, non solo il capitale erogato, ma anche gli interessi al tasso legale e, dall'altro, la banca deve restituire alla controparte le somme ricevute in eccesso in forza del contratto nullo e, quindi, non il capitale mutuato (che deve comunque esserle restituito), ma gli interessi ricevuti al tasso pattuito nel contratto viziato.

Cassazione, ordinanza, 20 giugno 2026, n. 20932, sez. II civile

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE Mutuo - Pluralità di mutuantì - Presunzione di solidarietà attiva dei mutuantì - Esclusione - Espressa previsione nel titolo - Necessità - Legittimazione e interesse del debitore a negare la solidarietà - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di mutuo, la pluralità dei mutuantì non vale a fondare automaticamente la solidarietà attiva del credito restitutorio verso il mutuatario, la quale richiede un'espressa previsione nel titolo; ne consegue che il debitore, oltre ai creditori, è legittimato a contestarne la sussistenza, avendone lo stesso interesse in quanto la solidarietà attiva restringe il novero delle eccezioni opponibili ai diversi creditori. (Nella specie, è stata esclusa la solidarietà attiva in relazione a un mutuo erogato mediante utilizzo di somme depositate su conto corrente cointestato ai mutuantì).

Cassazione, ordinanza, 2 giugno 2026, n. 17413, sez. I civile

CREDITO - CREDITO FONDIARIO Conservazione della fondiarietà del credito - Iscrizione successiva alla prima - Condizioni - Conseguenze.

Ai fini della conservazione della fondiarietà del credito di cui all'art. 38 tub, pur in presenza di iscrizione successiva alla prima, è sufficiente che l'importo erogato con l'ultimo mutuo in ordine cronologico, sommato al capitale residuo ancora da rimborsare dei finanziamenti precedentemente concessi e non ancora estinti, rimanga nel limite di finanziabilità dell'80% del valore cauzionale del bene concesso in garanzia, con la conseguenza che, nel procedimento di espropriazione relativo al credito fondiario, resta escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

DIRITTI REALI

Cassazione, ordinanza, 19 giugno 2026, n. 20833, sez. II civile

DIRITTI REALI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Art. 17 della l. n. 433 del 1934 - Effetti

conformativi della proprietà di portici - Sussistenza - Conseguenze - Vanificazione del contenuto del diritto di proprietà - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 17 del r.d. n. 433 del 1934 - contenente l'approvazione del piano regolatore generale del Comune di Milano - ha effetti conformativi della proprietà dei portici ricompresi negli edifici realizzati in base a tale legge, che ne prevede la soggezione a servitù pubblica di passaggio, alla stregua di una strada pubblica, e - lasciando immutato il contenuto del diritto di proprietà - non vanifica la facoltà del proprietario di godere in modo pieno ed esclusivo del bene, restandone altrimenti violato il principio di tipicità dei diritti reali (cd. *numerus clausus*) attraverso la creazione di una fattispecie non prevista dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la servitù di pubblico passaggio su area porticata di proprietà condominiale comporti l'obbligo del Condominio proprietario di sopportare l'occupazione dell'area con tavoli e sedie, ancorché autorizzata con deliberazione comunale, a seguito di intervenuta disdetta, da parte del Condominio, del contratto con cui l'aveva consentita).

Cassazione, ordinanza, 8 maggio 2026, n. 13322, sez. I civile

SUPERFICIE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Ipoteca gravante su diritto di superficie - Scadenza del termine del diritto - Estinzione - Fondamento.

L'ipoteca gravante sul diritto di superficie si estingue solo nell'ipotesi di estinzione di tale diritto per decorso del termine.

FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza, 24 luglio 2026, n. 24023, sez. II civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA Liquidazione coatta amministrativa - Preliminare non trascritto - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Contrarietà ai principi della CEDU - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di liquidazione coatta amministrativa, la pronuncia di inammissibilità, per inopponibilità alla procedura concorsuale, della domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare non trascritto - stipulato anteriormente alla procedura concorsuale - e della domanda subordinata di restituzione del prezzo di acquisto già versato, quale credito in prededuzione, non si pone in contrasto con i principi di cui agli artt. 1 del Protocollo n. 1 e 13 CEDU, in quanto non derivante da un difetto di tutela effettiva, ma dall'omesso esercizio della tutela prenotativa prevista dall'ordinamento domestico, alla stregua di regole di pubblicità immobiliare e concorsualità volte alla protezione della certezza dei traffici e della *par condicio creditorum*. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, escludendo la sovrapponibilità della vicenda alla fattispecie esaminata dalla Corte EDU nella sentenza *Ceni c. Italia*, poiché in quel caso la violazione delle norme europee è stata riconnessa alla mancanza, nell'ordinamento interno allora applicabile, di un quadro di protezione minima e di un rimedio effettivo idoneo a consentire il sindacato sulla necessità e proporzionalità dello scioglimento del preliminare disposto dal curatore fallimentare).

NOTAIO

Cassazione, sentenza, 24 giugno 2026, n. 21592, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE Notaio - Azione disciplinare - Decesso - Improcedibilità dell'azione disciplinare e del giudizio - Rilevabilità d'ufficio anche in grado di cassazione - Fondamento.

Il decesso del notaio determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare avviata nei confronti dello stesso - che attiene a diritti soggettivi personalissimi e non è quindi trasmissibile - e conseguentemente l'improcedibilità del

giudizio, rilevabile d'ufficio anche in grado di cassazione, per sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione, in quanto il venir meno dello status professionale che giustifica il procedimento disciplinare fa cessare l'interesse pubblico alla sanzione.

SERVITÙ

Cassazione, sentenza, 30 giugno 2026, n. 22488, sez. II civile

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ VOLONTARIE IN MATERIA DI ACQUE - PRESA O DERIVAZIONE DI ACQUA - IN GENERE Servitù di presa d'acqua plurime - Convenzione per la ripartizione delle spese - Modificazioni della convenzione o decadenza di uno dei sottoscrittori dall'utilizzo delle opere per inadempimento - Consenso di tutti i sottoscrittori - Necessità.

In caso di plurime servitù di presa d'acqua e in presenza di una convenzione stipulata dai titolari dei fondi sia dominanti che serventi, con cui si regola la ripartizione delle spese per l'utilizzo di un sistema di pompaggio dell'acqua o per altre prestazioni accessorie, non è consentito apportare modificazioni a quanto pattuito, senza il consenso di tutti i sottoscrittori della convenzione medesima, né è possibile dichiarare uno di essi decaduto dall'uso delle opere di derivazione o di raccolta dell'acqua, per effetto dell'inadempimento agli obblighi previsti.

SUCCESSIONI

Cassazione, ordinanza, 5 agosto 2026, n. 24491, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - LIQUIDAZIONE DELL'EREDITÀ - TERMINE Accettazione di eredità con beneficio di inventario - Termine ex art. 500 c.c. - Applicabilità alla sola liquidazione concorsuale - Fondamento - Assegnazione del termine nella liquidazione individuale - Erroneità - Conseguenze.

In tema di eredità accettata con il beneficio dell'inventario, il termine ex art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale, cosicché, ove emerga che l'erede abbia optato per la liquidazione individuale e avverso quest'ultima non siano state proposte opposizioni, l'assegnazione di un termine siffatto è da reputarsi, nei suoi confronti, tamquam non esset e l'inosservanza di esso non può, in alcun modo, comportare la decadenza dal beneficio dell'inventario.

II. Diritto tributario

Cassazione, ordinanza 18 giugno 2026, n. 20743, sez. V

Imposta di registro- Acquisti e alienazioni ex l.r. Puglia n. 20 del 1999 - Determinazione della base imponibile - Valore di mercato - Esclusione.

In tema di imposta di registro, in relazione agli acquisti e alienazioni posti in essere in applicazione della l.r. Puglia n. 20 del 1999, l'amministrazione finanziaria non può procedere ad accertamento in rettifica sulla base del valore venale del bene, trattandosi di trasferimenti, il cui prezzo, legislativamente predeterminato, prescinde dal suddetto valore, non avendo i beni oggetto di siffatti trasferimenti un libero mercato.

Cassazione, ordinanza 18 giugno 2026, n. 20752, sez. V

Agevolazione ex art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 - Ruralità - Nozione - Fabbricato collabente - Pertinenza - Esclusione.

In tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, i fabbricati collabenti - quale che sia stata la loro destinazione originaria (abitativa o strumentale) rispetto all'esercizio dell'impresa agricola - non possono

ritenersi pertinenti, in quanto solo un bene utilizzabile può essere considerato al servizio di un altro bene, non certo un bene fatiscente, abbandonato o degradato.

Cassazione, ordinanza 18 giugno 2026, n. 20757, sez. V

Imposta di registro- Trasferimento a titolo oneroso - Terreno avente destinazione agricola - Realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti - Destinazione agricola - Persistenza.

In caso di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altri diritti reali relativi a un terreno avente destinazione agricola secondo il piano regolatore generale del Comune, sul quale sia stata autorizzata la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, il terreno conserva la propria destinazione agricola e rimane assoggettato all'imposta di registro prevista dall'art. 1, comma 3, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.

*** Cassazione, ordinanza 18 settembre 2026, n. 25542, sez. V**

Imposta di registro- Contratto di mantenimento

Il contratto oggetto di imposizione è un contratto di mantenimento caratterizzato dallo scambio della prestazione assistenziale dovuta dal vitalizante con la cessione di titoli obbligazionari per un ammontare di euro (...), quindi di una prestazione di fare con una di dare, entrambe di carattere patrimoniale (cfr. Cass. 32439/2023, richiamata da più recente Cass. 14478/2026 a proposito delle "prestazioni a carico del vitalizante", che, "proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitalizante").

Tale fattispecie negoziale è regolata, ai fini dell'imposta di registro, dall'art. 43 D.P.R. n. 131/1986, ai sensi del quale "la base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita (...) c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40". La norma è, infatti, specificamente diretta ad individuare la base imponibile di quei contratti, come quello in esame, in cui il sinallagma ha ad oggetto un obbligo di fare ed uno di dare, come d'altronde riconosce lo stesso ricorrente, salvo poi erroneamente combinarlo col disposto dell'art. 11 Tariffa- Parte 1 allegata al cit. D.P.R., che, disciplinando ipotesi di tassazione in misura fissa, è logicamente incompatibile con l'art. 43, riferibile ai soli casi di imposizione proporzionale.

L'art. 11, non combinabile con una norma che individua la base imponibile (qual è l'art. 43), non è, quindi, applicabile al contratto in esame, il quale non ha ad oggetto la negoziazione di titoli (regolata, ai fini dell'imposta di registro, dall'art. 11), ma "l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene", specificamente disciplinata dall'art. 43 D.P.R. n. 131/1986.

Ciò posto, l'aliquota applicabile è fissata dall'art. 9 Tariffa- Parte 1 allegata al cit. D.P.R., il quale prevede che gli "atti aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali" "diversi da quelli altrove indicati" siano soggetti ad imposizione fiscale nella misura del 3%.

*** Cassazione, ordinanza 18 settembre 2026, n. 25549, sez. V**

Pagamento imposta di registro- Successivo pagamento IVA effettivamente dovuta- Richiesta rimborso imposta di registro- Termine

La decisione della Corte regionale risulta in contrasto con l'interpretazione dell'art. 77 d.P.R. n. 131/1986 e con

i principi affermati sul tema da questa Corte, ai quali si ritiene di dover dare continuità affermando che la qualificazione dell'imposta da versare si determina nel momento in cui origina l'obbligazione tributaria e non in quello, successivo, in cui l'Amministrazione finanziaria richiama il pagamento del tributo (diverso da quello assolto, ma) effettivamente dovuto. Ne consegue che, ove sia stata corrisposta l'imposta di registro e successivamente, a seguito di accertamento dell'Ufficio, l'IVA, il termine entro il quale richiedere il rimborso di quanto corrisposto in eccedenza decorre dal pagamento della prima imposta (Cass., 6 settembre 2001, n. 11452).

*** Cassazione, ordinanza 18 settembre 2026, n. 25551, sez. V**

Imposta di registro- Masse plurime

La regola di cui all'art. 34, quarto comma, D.P.R. n. 131/1986, nell'ambito della disciplina complessiva, pone un'eccezione finalizzata ad affermare che ove l'ultimo acquisto di beni sia avvenuto per successione mortis causa (nell'esempio fatto, i comproprietari di beni ereditano, in comunione pro indiviso e per quote uguali, un ultimo immobile), le comunioni, sebbene derivanti da titoli diversi, sono considerate come un'unica comunione. In questa prospettiva, l'eccezione prevista dal citato comma quarto considera come riferibile (ai fini dell'imposta di registro) a una sola massa la divisione, finanche relativa a masse plurime, se l'ultimo titolo di acquisto di quote (in ordine di tempo) sia costituito da una successione mortis causa, perché appunto la norma presuppone sempre il rapporto tra il titolo e i beni di cui si compone la massa. Tale disposizione è di carattere agevolativo - risultando pertanto eccezionale ed insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica - perché sottrae la divisione della comunione per masse plurime alla regola generale della tassazione propria degli atti traslativi della proprietà; la condizione perché ciò si verifichi è data però dalla natura successoria mortis causa dell'ultimo atto di accrescimento della comunione stessa (Cass. 13009/2007; Cass. n. 7243/2016).

In definitiva, ai fini dell'imposta di registro la legge equipara la comunione in unica massa (per unicità di titolo di formazione) alla comunione tra i medesimi soggetti in più masse (per diversità dei titoli di formazione); ma solo allorquando ricorra la ratio agevolativa insita nell'accorpamento finale dei beni in comunione per effetto di provenienza ereditaria. In assenza di tale presupposto, la sussistenza non già di un'unica massa dividenda, bensì di più masse, derivanti da plurimi titoli di acquisto dei beni caduti in comunione, determina la tassazione della divisione alla stregua di un atto non già meramente dichiarativo, bensì traslativo del diritto sui beni assegnati (Cass. n. 7243/2016). È stato altresì osservato che l'art. 34, quarto comma, in esame "disciplina, invece, il fenomeno delle c.d. masse plurime, che ricorre quando gli stessi soggetti risultano comproprietari di più beni derivanti da titoli diversi"; il che accade perlopiù "quando i condividenti siano comproprietari di beni acquistati, in comunione pro indiviso e per quote uguali, con distinti atti negoziali", in maniera tale che "ogni titolo di acquisto genera una comunione in rapporto al bene che ne è oggetto, sicché può dirsi infine che ogni bene è oggetto di un'autonoma comunione". L'effetto derogatorio della disposizione sta in ciò: "che ove l'ultimo acquisto di beni sia avvenuto per successione mortis causa, le comunioni, sebbene derivanti da titoli diversi, sono considerate come una sola comunione".... In questa prospettiva l'eccezione appunto prevista dal citato comma 4 considera come riferibile (ai fini dell'imposta di registro) a una sola massa la divisione finanche relativa a masse plurime, se l'ultimo titolo di acquisto di quote (in ordine di tempo) sia costituito da una successione mortis causa. Perché appunto la norma presuppone sempre il rapporto tra il titolo e i beni di cui si compone la massa" (Cass., n.27075/2014).

Nel caso all'attenzione, dalla ricostruzione dei fatti (...) emerge che la divisione aveva ad oggetto beni immobili trasferiti mediante plurimi titoli d'acquisto, specificamente menzionati con indicazione dei dati relativi a ciascun atto negoziale.

A fronte di siffatta pluralità di titoli d'acquisto, l'adita Corte regionale ha considerato trattarsi di un'unica massa da dividere ed ha ritenuto applicabile il primo comma della citata disposizione, nonostante la pluralità degli atti di acquisto. Tuttavia, a fronte di tale diversità di atti negoziali e titoli di acquisto, l'unificazione delle masse è possibile solo in caso di acquisto successorio finale, ai sensi dell'art. 34, quarto comma, D.P.R. n. 131/1986, nella fattispecie non riscontrabile.

La tesi, sostenuta in controricorso, della unificazione di masse per effetto della comunione legale dei coniugi è

infondata, posto che quest'ultima ipotesi di unificazione non è contemplata dall'art. 34, quarto comma, cit. (Cass., n. 7243/2016; Cass., n. 6157/2025).

III. Diritto europeo e internazionale

***Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 13 marzo 2026, causa C-465/24, sez. V**

SANZIONI INTERNAZIONALI – Russia – Misure restrittive relative ad azioni che minacciano o compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Nozione di “congelamento di fondi” – Articolo 1, lettera f) – Esercizio, da parte di una persona sottoposta a misure restrittive, dei diritti, connessi ai certificati azionari, di partecipazione a un'assemblea con altri titolari di detti certificati e di esercizio del diritto di voto

In tema di misure restrittive emanate dall'Unione europea nei confronti della Russia, la Corte di Giustizia dell'UE ha chiarito che la sanzione del congelamento dei fondi impedisce, in modo assoluto e incondizionato, al titolare di un certificato azionario sottoposto a sanzioni di partecipare a un'assemblea generale degli azionisti ed esercitarvi il diritto di voto.

La Corte qualifica i certificati azionari come “fondi” e considera l'esercizio dei diritti assembleari un “uso di fondi” dato che tale attività può incidere, anche indirettamente, sul valore, sulla natura o sulla destinazione delle azioni o dei certificati stessi, di cui è titolare la persona sottoposta a sanzioni. Qualunque interpretazione meno restrittiva si porrebbe in contrasto con l'obiettivo delle misure sanzionatorie che mirano a far sì che il congelamento dei fondi abbia la conseguenza di limitare al massimo qualsiasi operazione sui fondi congelati.